



COMUNE DI MASCALUCIA

PROVINCIA DI CATANIA

CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 29/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - MODIFICA

L' anno 2013 il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 11:15 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma ⁽¹⁾ 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ordinaria, come previsto dallo statuto comunale e partecipata ai signori consiglieri a norma dell'art. 20 L.R. 7/92, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	CONSIGLIERI		Presenti
DOTT. D'URSO ALFIO		SI	MARINO MARIO		SI
GUGLIELMINO ANDREA ALFIO DARIO		NO	CARDÌ ALESSIO		SI
MONDELLI FABIO MARIA RAFFAELE		SI	CONSOLI GIOVANNI		SI
SAPIENZA CLAUDIO		NO	TROPEA CARMELO		SI
LOMBARDO VALENTINA ELEONORA		SI	REINA LUCIANO		NO
RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO		NO	MARCHESE DAMIANO		SI
AMANTIA PIETRO		SI	MACCARONE ALFIO		SI
GIORDANO SANTO DAVIDE MATTEO		SI	MONTESANTO AGATA		SI
GIBILISCO RAFFAELE		NO	DE VITA LETIZIA		SI
MUSUMECI ANTONINO		NO	CUSCUNA' GIOVANNI		SI
Assegnati n.20		In carica n.20	Assenti 6		Presenti n.14

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio DOTT. D'URSO ALFIO

Partecipa il Segretario del Comune AVV. BATTAGLIA INNOCENZA

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma.

Il Presidente invita i Consiglieri a trattare il 4° punto iscritto all'o.d.g., prot. n. 27662 del 24/10/2013, avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2013 – Modifica"

Il Consigliere De Vita illustra le motivazioni che hanno determinato il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare alla proposta di delibera in trattazione, quindi, dà lettura del relativo verbale.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta di delibera n. 188 del 07/10/2013 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2013 – Modifica"

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti : n° 15.

Assenti: n° 5 (Guglielmino, Sapienza, Rizzotto, Gibilisco, Reina).

Favorevoli n° 15.

Pertanto, il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei quindici consiglieri presenti e votanti, la proposta di delibera n. 188 del 07/10/2013 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2013 – Modifica"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Udito l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera n. 188 del 07/10/2013 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2013 – Modifica".

Dichiarare, con separata votazione, l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano

MONDELLI FABIO MARIA
RAFFAELE

Il Presidente

DOTT. D'URSO ALFIO

Il Segretario Generale

AVV. BATTAGLIA INNOCENZA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2013 in quanto dichiarata di immediata esecuzione.

Mascalucia, li 29/10/2013

Il Segretario Generale

AVV. BATTAGLIA INNOCENZA

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - MODIFICA**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi pareri per come appresso:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

DR. SALVATORE PARISI

Il Responsabile AREA FINANZIARIA. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Mascalucia, lì.....

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

DR. DANILO AMBRA

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";

PRESO ATTO altresì che "*per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio*";

OSSERVATO tuttavia che, solo in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "*il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione*";

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/92, che recita:

- "art. 8, c. 4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: "*l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento*";

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: "*i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati*";

RILEVATO che con nota prot. n. 18533 del 26/06/2012, l'Amministrazione Comunale ha espresso precise indicazioni al Responsabile dei Servizi Finanziari, e che con atto di Giunta Municipale, n. 78 del 28/06/2012, è stato formulato atto di indirizzo al Consiglio Comunale per l'applicazione nella prima fase dell'IMU, prevedendo alcune agevolazioni che, per il rispetto degli equilibri di bilancio, è possibile individuare esclusivamente nel modo qui di seguito indicato:

- a) Aumento detrazione IMU di € 50 per la fattispecie dell'abitazione principale di categoria catastale A3 economico – A4 popolare – A5 ultrapopolare – A6 rurale;
- b) Diminuzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria, per gli Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni dello stesso soggetto proprietario, quindi non locati a terzi, che rientrano nelle categorie C1 (negozi e botteghe), e C3 (laboratori per arti e mestieri).

VISTA la deliberazione Commissariale n. 33 del 30/04/2013 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2013 secondo la seguente specifica:

ALIQUOTA 1	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ALIQUOTA DI BASE	0,90%	
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,50%	
ALIQUOTA	0,20%	Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200	Ulteriore detrazione di € 50 spettante per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e fino a un importo massimo di € 400,00

AGEVOLAZIONI

ALiquOTA 2	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ALiquOTA AGEVOLATA ALTRI FABBRICATI	0,80%	Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni dello stesso soggetto proprietario, quindi non locati a terzi, rientranti nelle categorie catastali C1 Negozi e botteghe e C3 laboratori arti e mestieri
	0,76%	Immobili dati in comodato d'uso ai figli che fissano negli stessi la propria residenza e dimora abituale. Tale agevolazione potrà essere concessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la precedente condizione, ed esclusivamente a coloro che produrranno apposita istanza entro e non oltre la scadenza della prima rata IMU.
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE AGEVOLATA	€ 250	Abitazioni rientranti nelle categorie catastali A3 economico – A4 popolare- A5 ultrapopolare - A6 - Rurale

RILEVATO che con D.L. 102 del 31 agosto 2013 è stata disposta l'abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione di cui al D.L. 54/2013 (prima casa), nulla normando in merito alla seconda rata a saldo con scadenza a dicembre 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di garantire gli equilibri di bilancio, per l'esercizio finanziario 2013, è necessario confermare l'aliquota di base già fissata con delibera Commissariale n. 33/2013, mentre è possibile prevedere una riduzione dell'aliquota abitazione principale nella misura del 0,48%.

TENUTO CONTO, tuttavia, che l'art. 9/Bis del Regolamento Comunale IMU, approvato con Delibera di C.C. n° 52/2012, prevede la possibilità di determinarne annualmente, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un'aliquota agevolata per gli immobili dati in comodato d'uso ai figli che fissano negli stessi la propria residenza e dimora abituale.

RITENUTO necessario concedere tale agevolazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la precedente condizione, ed esclusivamente a coloro che produrranno apposita istanza entro e non oltre la scadenza della prima rata IMU.

RILEVATO che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) prevede l'abrogazione della quota d'imposta statale, inizialmente attribuita dall'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, per le residue annualità di vigenza della versione sperimentale del tributo comunale, con la sola eccezione di una quota pari allo 0,76% dell'imposta dovuta sui fabbricati di categoria catastale D.

AVUTO RIGUARDO alle **aliquote di riferimento** per il versamento dell'IMU, pertanto, la legge di stabilità (legge n. 228 del 24.12.2012), con decorrenza dall'esercizio finanziario 2013, prevede espressamente che:

- è riservato **allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

- i comuni possono **umentare sino a 0,3 punti percentuali** l'aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

RILEVATO, pertanto, che le aliquote da applicare per l'esercizio finanziario 2013, così come proposte dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo n° 14 del 6 Settembre c.a , saranno le seguenti:

ALIQUOTA 1	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ALIQUOTA DI BASE	0,90%	
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,48%	
ALIQUOTA	0,20%	Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200	Ulteriore detrazione di € 50 spettante per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e fino a un importo massimo di € 400,00

AGEVOLAZIONI

ALIQUOTA 2	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI FABBRICATI	0,80%	Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni dello stesso soggetto proprietario, quindi non locati a terzi, rientranti nelle categorie catastali C1 Negozi e botteghe e C3 laboratori arti e mestieri
	0,76%	Immobili dati in comodato d'uso ai figli che fissano negli stessi la propria residenza e dimora abituale. Tale agevolazione potrà essere concessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la precedente condizione, ed esclusivamente a coloro che produrranno apposita istanza entro e non oltre la scadenza della prima rata IMU.
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE AGEVOLATA	€ 250	Abitazioni rientranti nelle categorie catastali A3 economico – A4 popolare- A5 ultrapopolare - A6 - Rurale

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

VISTO:

- il D. Lgs. 504/92;
- il D. Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.L. 35/2013;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie

P R O P O N E

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, e che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione,

DI PRENDERE ATTO di quanto indicato dall'Atto Deliberativo della Giunta Municipale. n° 14 del 6 Settembre 2013.

DI APPROVARE quindi le aliquote e detrazioni di seguito riportate:

1) **Aliquota del 0,48 % per l'abitazione principale e relative pertinenze:** l'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate. Inoltre, considerato che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione, anche a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista **una detrazione di € 200** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile viene destinato ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di **€ 50** per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo **di € 400**.

Per l'abitazione principale, inserita nelle categorie catastali A3 economico, A4 popolare, A5 ultrapolare, A6 rurale, e relative pertinenze, la detrazione prevista è pari a € 250

2) **Aliquota del 0,90%** per le altre unità immobiliari, per i terreni agricoli coltivati direttamente da imprenditori agricoli, e per le aree fabbricabili;

3) **Aliquota del 0,80%** per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni dello stesso soggetto proprietario, quindi non locati a terzi, rientranti nelle categorie catastali C1 negozi e botteghe, e C3 laboratori per arti e mestieri.

4) **Aliquota del 0,76%** per le unità immobiliari date in comodato d'uso ai figli che fissano nelle stesse la propria residenza e dimora abituale.

DI DARE ATTO che l'imposta municipale propria è determinata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, un moltiplicatore fisso stabilito per le seguenti categorie catastali nelle misure di:

55 per le categorie catastali C/1 (negozi e botteghe);

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5.

DI DARE ATTO che la individuazione delle predette aliquote avrà effetto nella determinazione dell'IMU per l'esercizio finanziario 2013, solo dopo l'approvazione delle stesse da parte dell'Organo Consiliare competente, e che il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità disposte dalla norma, alle scadenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative, per la fattispecie imponibile afferente l'abitazione principale, e quella degli altri fabbricati.

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, al fine di garantire agli Uffici Finanziari, la predisposizione dei documenti contabili di programmazione annuali e pluriennali, con la contestuale indicazione del gettito IMU sulla base di quanto indicato dalla Giunta Municipale con il presente atto.

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l'approvazione all'Organo competente.

Il Sindaco/Assessore
MICHELANGELO SANGIORGIO